

Piano di Sostituzione degli indici adottato da Banca Credifarma in caso di variazione sostanziale o cessazione degli indici di riferimento ai sensi del Benchmarks Regulation (Reg. UE 2016/1011 e succ. mod.) e dell'art. 118-bis del D.Lgs. n. 385 del 1993 – TUB – Testo Unico Bancario

1. GLOSSARIO.....	3
2. PREMESSE.....	4
3. PROCESSO DI SOSTITUZIONE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO NEI CONTRATTI INDICIZZATI.....	5
3.1 RILEVAZIONE DELLA CESSAZIONE O DELLA VARIAZIONE SOSTANZIALE DI UNO O PIÙ INDICI DI RIFERIMENTO	5
3.2 INDIVIDUAZIONE DELL'INDICE DI RIFERIMENTO SOSTITUTIVO.....	7
3.3 COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA DELL'INDICE SOSTITUTIVO	9
3.4 APPLICAZIONE DELL'INDICE SOSTITUTIVO	9
4. REVISIONE E MODIFICHE DEL PIANO DI SOSTITUZIONE	9

1. Glossario

Amministratore/i di Benchmark o Amministratore/i di indice/i di riferimento: fornitori di indici di riferimento. Gli Amministratori controllano la fornitura di un indice di riferimento in termini di raccolta dei dati, loro lavorazione e determinazione dell'indice (e.g. *European Money Markets Institute - EMMI* per Euribor).

Benchmark di riferimento o Indice/i di riferimento: un indice in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno Strumento finanziario o per un Contratto finanziario, o il valore di uno Strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la *performance* di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla *performance*.

Clausola/e di fallback: clausola di un Contratto che consente di sostituire l'indice di riferimento principale in caso di variazione sostanziale o cessazione dello stesso.

Cliente/i o Clientela: soggetto rappresentato da una persona fisica, una persona giuridica, o una cointestazione tra più soggetti, che detiene un rapporto con Banca Credifarma, in forza del quale, con o senza la concessione di un affidamento, ha maturato un debito o un credito verso la stessa.

Consiglio di Amministrazione (CdA): Organo con funzione di supervisione strategica.

Contratti indicizzati: i contratti finanziari aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) mutui fondiari/ipotecari, b) mutui chirografari, c) acquisto dei crediti di impresa (factoring), d) leasing autoveicoli o strumentale).

Contratto/i finanziario/i: ai sensi del Regolamento BMR, rientrano in tale categoria i contratti di credito ai consumatori e di credito ai consumatori relativo a beni immobili residenziali come definiti all'art.3 lettera c) della direttiva 2008/48/CE, nonché all'art.4 punto 3) della direttiva 2014/17/UE.

Contributori di benchmark o Contributori di indice/i di riferimento: contributori di dati, cioè i soggetti e gli intermediari vigilati che segnalano periodicamente ai fornitori di indici di riferimento i dati utilizzati per la determinazione degli indici stessi.

Piano di Sostituzione degli indici: indica il presente documento relativo alle azioni che Banca Credifarma intraprende in caso di sostanziali variazioni o cessazione degli indici di riferimento utilizzati, nonché le modalità di scelta degli indici sostitutivi da utilizzare, l'inserimento degli stessi nella documentazione precontrattuale e contrattuale, il processo di adeguamento dei Contratti in perimetro in essere con la Clientela e l'invio delle comunicazioni alla Clientela al verificarsi di sostanziali variazioni o cessazione degli indici così come l'invio dell'informativa in caso di aggiornamento del Piano.

Registro ESMA: registro di indici di riferimento amministrati da enti terzi che sono utilizzabili da parte di enti supervisionati all'interno dell'Unione Europea.

Risk Free Rates o RFRs: indici di riferimento *risk free* definiti come sostituti degli IBOR ed amministrati dalle principali Banche Centrali del mondo (e.g. Bank of England per SONIA o Federal Reserve per SOFR).

Sede di negoziazione: un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema

organizzato di negoziazione.

Strumento/i finanziario/i: si intende qualsiasi strumento di cui alla sezione C dell'allegato I alla direttiva 2014/65/UE per il quale è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in una Sede di negoziazione o che è negoziato in una Sede di negoziazione, oppure attraverso un internalizzatore sistematico (art. 4, par. 1, punto 20).

Utilizzatore/i di Benchmark o Utilizzatore/i di indice/i di riferimento: enti vigilati tra i quali rientrano le Banche e gli altri Intermediari finanziari vigilati.

2. Premesse

Dal 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il Regolamento UE 2016/1011 - BMR (di seguito "**Regolamento BMR**"), in materia di indici usati come riferimento nei contratti finanziari, negli strumenti finanziari o per misurare le performance dei fondi di investimento.

Il Regolamento BMR contiene disposizioni riguardanti la rilevazione, la diffusione e l'utilizzo da parte degli Enti vigilati (tra i quali banche e intermediari finanziari) di indici di riferimento (Benchmark), intesi come gli indici in base ai quali viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o un contratto finanziario.

Il Regolamento BMR, al fine di rafforzare la fiducia del mercato negli indici di riferimento, ha introdotto uno schema comunitario volto a garantire l'integrità e l'accuratezza di tali indici basato su:

- l'introduzione di un regime di autorizzazione e vigilanza per gli Amministratori di Benchmark, prevedendo requisiti organizzativi, operativi e di governance;
- la definizione di specifici requisiti di governance e controllo per le entità vigilate che forniscono dati di input (i "contributori di Benchmark") per il calcolo dei Benchmark o che ne fanno uso in contratti e strumenti finanziari e in fondi di investimento;
- la previsione di misure di rafforzamento dell'integrità, oggettività e accuratezza dei Benchmark, nonché specifici requisiti di trasparenza;
- l'obbligatorietà per le entità sottoposte a vigilanza nell'Unione (gli "utilizzatori di Benchmark") di usare solo indici i cui amministratori sono stati autorizzati (i Benchmark di paesi terzi possono essere usati nell'UE soltanto a seguito di una procedura di equivalenza, riconoscimento o avallo).

Con particolare riferimento agli adempimenti previsti in capo agli utilizzatori di indici di riferimento, l'articolo 28, paragrafo 2, del Regolamento BMR stabilisce che questi debbano:

- redigere e mantenere solidi piani di sostituzione che specifichino le azioni da intraprendere in caso di cessazione o sostanziale variazione di un indice di riferimento;
- ove possibile e opportuno, designare nei piani di sostituzione uno o più indici di riferimento alternativi a cui si possa fare riferimento per la sostituzione di quelli cessati o variati, indicando il motivo per cui tali indici sarebbero valide alternative; e
- fornire i piani di sostituzione ed eventuali aggiornamenti all'Autorità su richiesta di quest'ultima senza indebiti ritardi e rifletterli nella loro relazione contrattuale con i clienti.

Per far fronte alle esigenze di trasparenza contrattuale richieste dal Regolamento BMR, in data 10 gennaio 2024

è entrato in vigore l'art. 118-bis del Testo Unico Bancario (di seguito "TUB") che disciplina in ambito nazionale:

- le modalità mediante le quali le banche e gli intermediari finanziari devono attuare i piani di sostituzione degli indici previsti dal Regolamento suddetto e nello specifico, le modalità di pubblicazione e comunicazione alla Clientela di tali piani, nonché l'aggiornamento degli stessi;
- l'obbligo di inserimento nei contratti di finanziamento e di servizi finanziari disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB (di seguito i "**Contratti indicizzati**") di **clausole di fallback**, ovvero clausole che consentono di individuare indici di riferimento alternativi in caso di cessazione o variazione sostanziale dello stesso. Tali clausole possono prevedere un meccanismo di sostituzione dell'indice di riferimento, indicando indici alternativi applicabili oppure rinviare ai piani di sostituzione di cui sopra.

In ottemperanza alle suddette disposizioni normative, Banca Credifarma ha adottato il presente "**Piano di Sostituzione degli indici**" (di seguito "**Piano di Sostituzione**"), che descrive le azioni da intraprendere in caso di sostanziali variazioni o cessazione degli indici di riferimento adottati nei Contratti indicizzati, nonché le modalità di scelta degli indici sostitutivi da utilizzare, e gli indici di riferimento sostitutivi individuati alla data di pubblicazione dello stesso.

3. Processo di Sostituzione degli Indici di riferimento nei contratti indicizzati

Il processo di sostituzione degli indici Banca Credifarma prevede le seguenti fasi:

- rilevazione della cessazione o della variazione sostanziale di uno o più indici di riferimento;
- individuazione dell'indice sostitutivo;
- comunicazione alla Clientela dell'indice sostitutivo;
- applicazione dell'indice sostitutivo.

3.1 Rilevazione della cessazione o della variazione sostanziale di uno o più indici di riferimento

Banca Credifarma individua nel continuo gli **eventi** che determinano:

- la "**Cessazione dell'indice di riferimento**", ovvero il venir meno permanente della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell'amministratore dell'indice;
- la "**Variazione sostanziale dell'indice di riferimento**", da intendersi come la modifica rilevante della metodologia di rilevazione e determinazione dell'indice, escludendo, quindi, le variazioni quantitative del parametro meramente dovute alla naturale fluttuazione del parametro.

Si configurano come eventi che determinano la "**Cessazione dell'indice di riferimento**" le seguenti circostanze:

- a) l'autorità competente in relazione all'Amministratore del Benchmark rilascia una dichiarazione pubblica, o pubblica informazioni, per il tramite delle quali si annuncia che il Benchmark non riflette più la realtà economica o di mercato sottostanti;
- b) l'Amministratore del Benchmark, o una persona che agisce per conto dell'Amministratore del Benchmark, rilascia una dichiarazione pubblica, o pubblica informazioni, o tale dichiarazione pubblica è stata emessa o tali informazioni sono state pubblicate, in cui si annuncia che tale Amministratore del Benchmark avvierà il processo di liquidazione ordinata del Benchmark o cesserà di fornire il Benchmark su base permanente ovvero a tempo indeterminato. Tale circostanza potrà verificarsi solo a condizione

- che, al momento dell'emissione della dichiarazione o della pubblicazione delle informazioni, non vi sia già un amministratore successivo che continuerà a fornire il Benchmark;
- c) l'autorità competente in relazione all'Amministratore del Benchmark o qualsiasi entità dotata di autorità di insolvenza o di risoluzione sull'Amministratore del Benchmark pronuncia una dichiarazione pubblica, o pubblica informazioni, nelle quali si afferma che l'Amministratore del Benchmark inizierà la liquidazione ordinata del Benchmark o cesserà di fornire il Benchmark su base permanente ovvero a tempo indeterminato. Tale circostanza potrà verificarsi a condizione che, al momento dell'emissione della dichiarazione o della pubblicazione delle informazioni, non vi sia un amministratore successivo che continuerà a fornire tale Benchmark;
 - d) l'autorità competente in relazione all'Amministratore del Benchmark ritira o sospende l'autorizzazione ai sensi dell'art. 35 del Regolamento BMR o il riconoscimento ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Regolamento BMR ovvero richiede la cessazione dell'avallo ai sensi dell'art. 33, comma 6, del Regolamento BMR. Tale circostanza potrà verificarsi a condizione che, al momento del ritiro o della sospensione o della cessazione dell'avallo, non sia operativo un amministratore successivo che continui a fornire il Benchmark; è inoltre richiesto che l'amministratore del Benchmark inizi la liquidazione ordinata del Benchmark o cessi di fornire il Benchmark in modo permanente o a tempo indeterminato.

Si configurano come eventi che determinano la "**Variazione Sostanziale dell'indice di riferimento**" una qualsiasi modifica al Benchmark che venga qualificata, a livello pubblico, come modifica sostanziale del Benchmark da parte dell'Amministratore del Benchmark; la suddetta modifica può riguardare, a titolo meramente esemplificativo, una delle seguenti ipotesi:

- a) qualsiasi cambiamento nella tipologia di dati che alimentano il calcolo del Benchmark;
- b) modifiche fondamentali alla metodologia di determinazione del Benchmark;
- c) una modifica dei tempi di pubblicazione di un Benchmark;
- d) una modifica relativa alla possibile interruzione di un Benchmark, compresi gli accordi di transizione verso un nuovo Benchmark;
- e) una modifica che influisce sulla capacità delle parti interessate di utilizzare il Benchmark.

La data in cui avverrà la sostituzione sarà la data, indicata nella dichiarazione pubblica dell'amministratore dell'indice o dell'autorità di vigilanza o da qualsiasi altra autorità competente, in cui l'indice cesserà di essere effettivamente e definitivamente fornito, disponibile o di essere rappresentativo, ovvero in difetto di una simile indicazione la data in cui la predetta dichiarazione sarà rilasciata.

Banca Credifarma svolge un costante monitoraggio sulla normativa, nazionale ed europea, sul mercato e sull'attività delle controparti di settore per attivarsi prontamente ed adeguarsi in caso di aggiornamenti relativi alle due fattispecie sopra descritte.

Non costituisce causa di attivazione del Piano l'indisponibilità temporanea dell'indice di riferimento.

3.2 Individuazione dell'indice di riferimento sostitutivo

Banca Credifarma, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 118-*bis* del TUB, ha inserito all'interno dei Contratti Indicizzati apposite *clausole di fallback* che rinviano al presente Piano di Sostituzione per l'individuazione degli indici di riferimento sostitutivi da applicare in caso di variazione sostanziale e/o cessazione degli indici di riferimento convenuti nei contratti.

La modifica dell'indice di riferimento è effettuata, ove presente, in conformità con la tabella sotto riportata **"Mappatura degli indici di riferimento e degli indici sostitutivi"**.

Al fine di individuare preventivamente indici sostitutivi, Banca Credifarma, per il tramite delle funzioni di Treasury & ALM, Business, Legal, Operations, Risk Management e Compliance, analizza, in particolare, gli impatti che ricadono sulla Clientela, con l'obiettivo di raggiungere l'individuazione di un'alternativa che non comprometta o non alteri la natura dei rapporti in essere.

La scelta dell'indice sostitutivo è possibilmente effettuata valutando i diversi fattori che attengono le caratteristiche proprie di ciascun indice, i prodotti e la tipologia di Clientela impattata, la diffusione sul mercato dell'indice analizzato, considerandone anche la valuta, l'area geografica e la correlazione con altri indici assimilabili.

Banca Credifarma tiene, inoltre, conto dei provvedimenti normativi e delle Autorità di Vigilanza nazionali o comunitarie tempo per tempo vigenti e considera prontamente le indicazioni fornite dai working group istituzionali eventualmente istituiti per l'individuazione dei benchmark sostitutivi, oltre che le indicazioni/raccomandazioni che saranno fornite dal settore e dagli stessi amministratori degli indici.

Si precisa inoltre che, Banca Credifarma, al fine di evitare il trasferimento di valore economico tra le controparti del contratto e di mantenere indenne il Cliente dalla sostituzione dell'indice, applica, al momento della sostituzione, un differenziale di adeguamento, "*credit spread adjustment*", calcolato come la mediana della differenza storica nel quinquennio precedente, o per un periodo minore se indisponibile, fra l'indice di riferimento in cessazione per la durata di riferimento e l'indice designato per la sostituzione per pari durata.

Qualora circostanze non prevedibili dovessero rendere non adottabile un indice sostitutivo preventivamente individuato nel presente Piano, Banca Credifarma dovrà definire una modifica in sede di applicazione del Piano, indicando il motivo per cui tale indice non sarebbe un'alternativa valida a quello in fase di cessazione e circostanziare gli elementi che conducono ad una diversa soluzione.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca approva gli indici di riferimento sostitutivi.

MAPPATURA DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO E DEGLI INDICI SOSTITUTIVI

La seguente tabella riporta la mappatura degli indici di riferimento utilizzati da Banca Credifarma.

In corrispondenza di ciascun indice di riferimento attualmente utilizzato vengono indicati gli indici di riferimento sostitutivi individuati e le motivazioni per cui si ritiene valida l'alternativa individuata alla data di pubblicazione del presente piano.

ATTUALE INDICE DI RIFERIMENTO	INDICE SOSTITUTIVO	MOTIVO PER CUI L'INDICE SOSTITUTIVO È VALIDO
EURIBOR	ESTER	Indice Free-Risk con durata a un giorno raccomandato dal <i>Working Group on euro risk-free rates</i> presso BCE
TERM SOFR	US Federal Funds Rate	Tasso d'interesse ufficiale pubblicato ed amministrato dalla Federal Reserve Bank (US)
SONIA	BOE (Bank of England) Rate	Tasso d'interesse ufficiale pubblicato ed amministrato dalla Bank of England
SARON	SNB (Swiss National Bank) Policy Rate	Tasso d'interesse ufficiale pubblicato ed amministrato dalla Banca Centrale Svizzera
JBA TIBOR	TONA	Tasso d'interesse Free-Risk con durata un giorno pubblicato dalla Banca Centrale del Giappone
CORRA	Bank of Canada O/N Rate	Tasso d'interesse ufficiale pubblicato ed amministrato dalla Banca Centrale del Canada
WIBID/WIBOR	WIRON	Tasso d'interesse Free-Risk con durata un giorno sviluppato e pubblicato da GPW Benchmark
ROBID/ROBOR	BNR (Banca Nationala a Romaniei) Policy Rate	Tasso d'interesse ufficiale pubblicato ed amministrato dalla Banca Centrale della Romania

La tabella sopra riportata non contempla, quale indice di riferimento, il Tasso BCE, in quanto trattasi del tasso di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea; non si ritiene pertanto di individuare un indice sostitutivo, considerata la remota possibilità di cessazione e che, data la rilevanza dell'indice, in caso di cessazione, l'indice sostitutivo sarà individuato dall'Istituto centrale o con apposito intervento legislativo.

Si specifica che, qualora l'indice di riferimento adottato per i Contratti indicizzati non sia incluso nella tabella di cui sopra, il tasso sostitutivo da utilizzare sarà il Tasso ufficiale della Banca Centrale della valuta di riferimento.

3.3 Comunicazione alla Clientela dell'indice sostitutivo

Al fine di dare pronto riscontro in merito alla cessazione o alla variazione sostanziale di un indice di riferimento, Banca Credifarma, in conformità all'art. 118-*bis*, comma 3, del TUB comunica al Cliente entro trenta giorni dal verificarsi degli eventi di cui sopra, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, le modifiche o l'indice sostitutivo individuati.

La modifica si intenderà approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

3.4 Applicazione dell'indice sostitutivo

Banca Credifarma rileva l'indice sostitutivo dalla data di cessazione/variazione sostanziale dell'indice di riferimento e lo applica con le modalità e le tempistiche previste dal Documento di Sintesi del Contratto.

4. Revisione e modifiche del Piano di Sostituzione

Il presente Piano di Sostituzione è oggetto di costante monitoraggio e aggiornamento interno, nonché di verifica di coerenza degli indici a cui fa riferimento, in merito a variazioni normative, eventi legati a condizioni di mercato inconfutabili e variazioni della struttura organizzativa e dell'operatività aziendale. In particolare, qualora circostanze non prevedibili dovessero rendere non adottabile un indice sostitutivo preventivamente individuato nel presente Piano, Banca Credifarma, per il tramite di Treasury & ALM dà avvio al processo di individuazione dell'indice, all'aggiornamento ed alla pubblicazione del Piano e, infine, alla comunicazione alla Clientela dell'avvenuto aggiornamento.

Con riferimento a quest'ultimo punto si precisa che, in ottemperanza all'art. 118-*bis*, comma 1, del TUB, gli aggiornamenti al presente documento sono portati a conoscenza della Clientela titolare dei Contratti tramite un'informativa, secondo le modalità previste dall'art. 119 del TUB in materia di comunicazioni periodiche, almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile. Anche nel caso in cui il processo di monitoraggio del Piano non evidenzia la necessità di aggiornare il contenuto del Piano, i clienti verranno informati con le stesse modalità e tramite rimando alla versione aggiornata pubblicata sul sito internet di Banca Credifarma.